

#### Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci  
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci  
federicosorci@integraassociati.it

#### Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione  
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa  
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione  
valeriatocchio@integraassociati.it

#### Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli  
elisaeracli@integraassociati.it

#### Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

#### Segreteria

Paola Lucertini  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

## Newsletter – Febbraio 2017

---

### Libri sociali – tassa annuale vidimazione

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.

Sono tenuti ad effettuare il versamento:

- le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile;
- gli enti commerciali, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Sono, invece, esonerati:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

La tassa annuale è deducibile ai fini Ires e Irap ed è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

Relativamente al versamento da effettuare entro il 16.3.2016, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2017, e quanto dovuto è così determinato:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 1°1.2017)	Importo dovuto
Se ≤ euro 516.456,90	<u>euro 309,87</u>
Se > euro 516.456,90	<u>euro 516,46</u>

Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2017 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati:

Codice tributo: 7085

Anno di riferimento: 2017

L'importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società.

### **Novità in materia di dichiarazioni d'intento**

A decorrere dalle operazioni, senza applicazione dell'IVA, da effettuare dall'1.1.2015 gli esportatori abituali devono:

- trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
- consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono:

- verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
- riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

In attuazione di tale disciplina, con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provv. 11.2.2015 n. 19388.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1°3.2017.

Pertanto:

- per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si continua a utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento;

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorre utilizzare il nuovo modello.

Tuttavia, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni prodotte mediante l'utilizzo del vecchio modello possono mantenere la loro validità in alcuni specifici casi.

Con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione d'intento emessa prima dell'1.3.2017 con il vecchio modello resta valida anche per le operazioni d'acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell'importo indicato in uno dei due campi.

Invece, nell'ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 (*"Operazioni comprese nel periodo da ... a ..."*), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017, l'Agenzia ha precisato che:

- la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;
- occorre presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate successivamente.

Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.

I fornitori degli esportatori abituali possono riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, mediante l'apposita funzione:

- resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- ad accesso libero.

### **Certificazione Unica 2017 per redditi 2016 (modello CU)**

La Certificazione Unica 2017 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31.3.2017, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.

### **Modelli Intrastat acquisti**

Per effetto dell'art. 4 D.L. 193/2016 sono stati abrogati i modelli Intrastat acquisti a far data dal 1.01.2017. Tuttavia, con un emendamento alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, sarà ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

acquisti per il 2017. Nel frattempo, l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato 17.02.2017, ha ricordato l'obbligo di invio degli elenchi Intrastat con le consuete modalità per i contribuenti mensili che acquistano beni, anche per il mese di gennaio 2017, pur in assenza dell'approvazione definitiva della modifica normativa

### **Indennità risarcitoria per occupazione di immobili senza titolo**

La commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 6376/44/2016, ha precisato che lo sfratto per morosità di un immobile locato ad uso commerciale cambia la categoria del reddito accertabile dall'Amministrazione Finanziaria. Infatti, nell'intervallo di tempo compreso tra la data di stipula del contratto di locazione e la data di convalida dello sfratto i canoni percepiti sono da considerarsi redditi fondiari che, successivamente, diventano redditi per indennità risarcitoria di occupazione degli immobili senza titolo, tra la data di convalida dello sfratto e la data di rilascio dell'immobile medesimo.

### **Indice dei prezzi al consumo**

Nel mese di gennaio 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente e dello 0,9% nei confronti di gennaio 2016.

### **Vietato il controllo indiscriminato delle e-mail dei dipendenti**

Il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale, poiché ciò costituisce un comportamento illecito. Lo ha ribadito il Garante della privacy vietando a una multinazionale l'ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in violazione di legge. La società potrà solo conservarli per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

## **Area finanza agevolata**

### **Bando marchi storici**

Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un marchio in corso di validità, registrato presso l'UIBM o presso l'EUIPO con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l'UIBM, non estinto per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito presso l'UIBM sia antecedente il 1/1/1967.

Tipologia delle spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 30/12/2016.

Il progetto di valorizzazione può prevedere le seguenti due fasi:

FASE 1 – OBBLIGATORIA - VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DEL MARCHIO  
– contributo massimo 65.000,00 euro

Sono ammissibili le spese per:

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- a. Realizzazione di prototipi e stampi.
- b. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto.
- c. Consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto, anche dal punto di vista energetico – ambientale.
- d. Consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione di strategia commerciale, progettazione di azioni di marketing e di comunicazione.

FASE 2 – FACOLTATIVA - SERVIZI DI SUPPORTO – contributo massimo 15.000,00 euro  
Se accompagnate dalla richiesta di almeno un altro servizio di cui alla Fase 1, sono ammissibili le spese per:

- a. Consulenza per l'attività di sorveglianza mondiale del marchio effettuata nel corso della durata del progetto, per monitorare e prevenire azioni di contraffazione.
- b. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio.
- c. Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio, finalizzate alla sua estensione a livello comunitario o internazionale.
- d. Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti/servizi.
- e. Tasse di deposito presso UIBM o presso EUIPO.
- f. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
- g. Assistenza per il deposito.

ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE (in regime de minimis)

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili, e comunque nei limiti degli importi indicati ad eccezione delle spese relative all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un contributo in conto capitale in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili e fino ad un ammontare massimo di € 30.000,00 (importo agevolazione).

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto, ognuna di esse, un diverso marchio, fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'agevolazione, per impresa, di Euro 120.000,00.

PRESENTAZIONE

A partire dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017.

### **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**

FINALITÀ'

Ripristinare la liquidità delle *PMI beneficiarie* che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di *imprese debitorie*.

PMI BENEFICIARIE

Micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale in corso alla data del 1° gennaio 2016, a carico delle imprese debitorie.

IMPRESE DEBITRICI

Imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, nel quale la *PMI beneficiaria* risulta parte offesa, di uno o più dei seguenti delitti:

- 1) estorsione, ai sensi dell'articolo 629 del codice penale;

- 2) truffa, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale;
- 3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'articolo 641 del codice penale;
- 4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2621 del codice civile.

#### AGEVOLAZIONE

L'aiuto consiste nella concessione di un finanziamento a tasso d'interesse pari allo zero per cento.

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento possono essere inviate a partire dal 3/4/2017 .



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO